



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRENTO

UFFICIO TERRITORIALE DI: BORGO VALSUGANA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T2D, serie 3, numero 107

data di stipula: 01/04/2026

ident.vo telematico: T2D26L000107000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02754820229

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02754820229				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SOLE DUE" IN SIGLA SOLEDUE

Associazione di Promozione Sociale-APS

Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Associazione Sole Due Associazione di promozione sociale", o in breve "Associazione Sole Due APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

1.3 La qualifica di Associazione di Promozione Sociale, con l'acronimo "APS", sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS); in costanza di tale iscrizione, la denominazione dell'Associazione diventerà "Associazione Sole Due APS".

Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Pergine Valsugana (TN), via al Dos de la Roda n. 12. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3

(Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo nel senso di continuità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.

A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs. 3.7.2017 n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria, libera, gratuita dagli associati. L'associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; può inoltre collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie destinate esclusivamente al raggiungimento delle finalità sociali, nonché svolgere attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

3.3 L'Associazione opererà per:

- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
- promuovere ogni altra attività culturale, sociale, solidale, sportiva e ricreativa.

Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute utili e funzionali al loro raggiungimento, quali, a titolo meramente esemplificativo:

1. la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività e progetti connessi alle finalità statutarie;
2. la progettazione e la realizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici o altri soggetti privati, di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
3. la realizzazione di strumenti volti a favorire l'orientamento scolastico, la formazione e la riqualificazione professionale, il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione della persona;
4. l'elaborazione e la realizzazione di attività e progetti finalizzati all'erogazione di servizi di natura socio-educativa e di formazione extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate sotto il profilo sociale, culturale ed economico;
5. lo sviluppo e la diffusione di un'attenta analisi dei bisogni delle persone che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, al fine di promuovere risposte efficaci e innovative, nonché di promuovere e sostenere, anche in collaborazione con la rete dei servizi sociali territoriali e con altre Autorità, attività di assistenza e di intervento sociale volte a ridurre o eliminare situazioni di disagio, emarginazione, marginalità e devianza e a favorire la qualificazione sociale;
6. il coordinamento, la promozione e lo sviluppo delle attività di enti aventi scopi uguali, affini, analoghi o comunque connessi ai propri, fornendo agli stessi ogni forma di assistenza morale, culturale ed eventualmente economica.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale come verranno meglio individuate dal Consiglio Direttivo. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.5 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.6 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

3.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

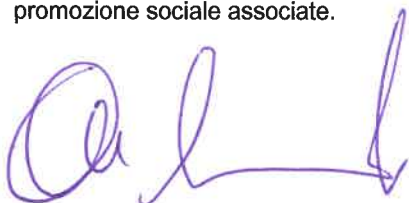
Art. 4

(Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.





4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Lo status di socio può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4.9 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione dei programmi;
- discutere e approvare i rendiconti o i bilanci di esercizio;
- eleggere ed essere eletti quali componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

4.10 Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare, alle scadenze stabilite, le quote associative determinate dagli organi dirigenti;
- mantenere una condotta civile e morale irreprensibile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale; in particolare, è fatto obbligo di tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri associati, degli organi sociali, del buon nome dell'Associazione, nonché delle sue strutture e attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
- osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

4.11 La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi; essa non è rivalutabile, né rimborsabile o trasmissibile in nessun caso.

Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.



Art.6

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle eventuali quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce ad esempio grave inadempienza l'omesso versamento delle eventuali quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso, entro trenta giorni, il ricorso all'Assemblea che deciderà nella prima Assemblea utile;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

6.3 Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio direttivo.

Art. 7

(Fonti di finanziamento)

7.1 Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione e di tesseramento degli associati;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata diversa da quelle sopra indicate, purché conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

(Organi dell'Associazione)

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organi di Controllo (laddove eletto);
- il Consiglio dei Proviviri (laddove eletto).

8.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

8.3 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 9

(Assemblea degli Associati)

9.1 L'Assemblea ordinaria degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;

- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria degli Associati ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

9.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

9.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

9.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

9.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

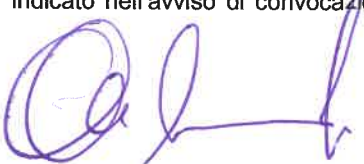
9.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

9.8 Per deliberare la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

9.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

9.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione





non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10

(Consiglio direttivo)

10.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, nel rispetto delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, purché compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

10.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

10.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 15 consiglieri, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile, relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario.

10.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

10.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

10.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile degli associati.

10.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano



dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade; il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

10.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione deve essere esposto in bacheca della sede legale almeno dieci giorni prima della data fissata per il consiglio, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

10.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche solo da un consigliere.

10.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

10.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Presidente del Consiglio direttivo)

11.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

11.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

11.4 Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione e in casi di urgenza può assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Art. 12

(Collegio dei Probiviri-laddove eletto)

12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

12.2 La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte tra gli associati, nonché tra questi e l'Associazione, è demandata al Collegio dei Probiviri, i cui componenti decidono senza formalità, quali amichevoli compositori.

12.3 Tutti gli associati hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione, per quanto rientrante nelle competenze del Collegio stesso.

12.4 Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere adottate con la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplenti, e possono essere impugnate dinanzi all'Assemblea dei Soci.



12.5 Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

12.6 Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 13

(Organo di controllo)

13.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

13.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

13.3 L'organo di controllo dura in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

13.4 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni all'Associazione e non appartenere alla stessa; essi sono tenuti ad adempiere al proprio incarico con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'art. 2399 del codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo, o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

13.5 Di ogni seduta dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel relativo libro, custodito e tenuto a cura dell'Organo stesso.

13.6 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

13.7 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 14

(Revisione legale dei conti)

14.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

14.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

(Patrimonio)

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.





15.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

16.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

16.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Se ricorre quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del DLgs. 3.7.2017 n. 117 può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio d'esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DLgs. 3.7.2017 n. 117. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

16.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa secondo quanto disposto all'art 9.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

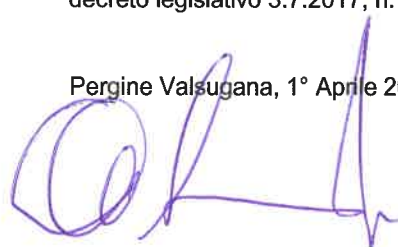
17.3 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio escluso.

Art. 18

(Disposizioni finali)

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 3.7.2017, n. 117, e, in via subordinata, alle norme del Codice Civile.

Pergine Valsugana, 1° Aprile 2026





ASSOCIAZIONE SOLE DUE

Sede in PERGINE VALSUGANA (TN), VIA Dos De La Roda n. 12
Cod.Fiscale 02754820229
Partita Iva 02754820229

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno **2026**, il giorno **01** del mese di **APRILE** alle ore **10.00** presso la sede legale in Pergine Valsugana si è riunita l'assemblea straordinaria dell'ASSOCIAZIONE SOLE DUE

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor OSS NOSER ENZO che constata l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria, chiamando, con il consenso degli intervenuti, il signor OSS NOSER MARCO a svolgere mansioni di segretario. Da quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e completare il procedimento di iscrizione al Runts;

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, anche sulla base dei rilievi effettuati dall'ufficio provinciale del Runts.

La modifica è fondamentale e necessaria per permettere all'Associazione di completare il procedimento di iscrizione al Runts, nell'apposita sezione delle organizzazioni APS.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto procedendo così alla sua lettura.

Dopo breve discussione, l'assemblea dei soci, **all'unanimità**

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto;
- di incaricare il Presidente a presentare il nuovo Statuto presso l'ufficio provinciale del Runts.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **11.30**, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente
OSS NOSER ENZO

Il Segretario
OSS NOSER MARCO

- 8 APR. 2026

Registrato a Borgo Valsugana il 08/04/26 N° 107 Serie 3
Pagamento con: Reg. 200
Mod. F24 o F24Elide del 07/04/26 Acc. _____
Cod. Ente 05856/35220 Bollo _____
Dir. _____
Totale Riscosso € 200,00



IL FUNZIONARIO
FEDERICO FONTANARI
prima sub delega dell'Ufficio provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA